

Scheda della Regione

Superficie:	Km² 19.347
Popolazione (99):	4.086.422
Occupati (98):	1.156.000
In cerca di occupazione:	295.000
Rientri dall'estero (96):	8.846
Trasferimenti per l'estero (96):	3.828
Province: Bari, Taranto, Lecce, Brindisi, Foggia	
Comuni:	258

Fonte: rielaborazione dati ISTAT



Indice

Sintesi degli interventi

Legge Regionale n. 65 del 23 ottobre 1979

Interventi a favore degli emigrati e delle loro famiglie

Legge Regionale n. 25 del 11 maggio 1990

Modifica del primo comma dell'art. 10 della LR 23/ 10/ 79, n. 65, concernente "Interventi a favore degli emigrati e delle loro famiglie"

Legge Regionale 5 luglio 1984, n. 33

Modifiche alla legge n. 65 del 23 ottobre 1975

Programma Triennale 1997-1999

*Deliberazione del consiglio regionale
22 dicembre 1997, n.251*

Allegati

Modalità per ottenere i contributi

Nuova Legge Regionale ottobre 2000

Interventi a favore dei pugliesi nel mondo

Attenzione: la legge, approvata dalla Giunta, al momento di andare in stampa non era stata ancora approvata dal Consiglio regionale.

Si prevedono in ogni caso esigue modifiche.



Sintesi degli interventi

Beneficiari

I lavoratori pugliesi emigrati all'estero o in altre regioni d'Italia e le loro famiglie. Gli emigrati pugliesi che rientrano stabilmente nella regione. Alcuni contributi sono subordinati alla residenza all'estero dai 3 ai 5 anni dei lavoratori pugliesi emigrati.

Ambito degli interventi

- a) promozione di studi, indagini e ricerche sui movimenti migratori che interessano la regione;
- b) erogazione di contributi in conto capitale o in conto interesse per favorire gli emigrati che rientrano stabilmente nella regione a iniziare attività agricole, turistiche, artigianali e commerciali;
- c) accesso alla proprietà e altre forme di godimento dell'abitazione per gli emigrati che rientrano nella regione;
- d) realizzazione nei Paesi d'emigrazione di mostre dei prodotti tipici regionali per favorirne la commercializzazione;
- e) promozione di iniziative a carattere culturale nei Paesi di emigrazione;
- f) sostenimento delle attività delle associazioni dell'emigrazione;
- g) realizzazione di forme di assistenza sociale e scolastica per gli emigrati che rientrano;
- h) corsi di formazione professionale;
- i) erogazione dell'assistenza ospedaliera agli emigrati rientrati definitivamente secondo la normativa regionale;
- l) erogazione di contributi di prima sistemazione e di accoglimento ai lavoratori emigrati che rientrano definitivamente nella regione e che versano in condizione economiche disagiate;
- m) erogazione di contributi per l'assistenza medico-generica, specialistica e farmaceutica a favore degli emigrati affetti da malattie;
- n) concessione di sussidi straordinari alle famiglie dei lavoratori emigrati che risiedono nella regione o che vi rientrano definitivamente, le quali si trovino in particolari condizioni di bisogno;

o) concessioni di assegni di studio per la frequenza delle scuole di ogni ordine e grado ai figli dei lavoratori pugliesi emigrati e per la predisposizione di soggiorni estivi e invernali per i minori figli degli emigrati e per gli anziani che non usufruiscono di altri analoghi benefici;

p) concessioni di contributi "una tantum" a fondo perduto per i lavoratori emigrati da almeno cinque anni i quali intendono costruire, ricostruire o ampliare l'abitazione.

Domande e documentazione

Per fruire dei contributi previsti dalla legge regionale n.65 del 23 ottobre 1979, il richiedente dovrà presentare domande alla regione o al comune secondo le rispettive competenze, corredata dalla documentazione che sarà stabilita dall'Assessorato su parere della Consulta regionale. L'indicazione dei criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi di competenza regionale e per l'erogazione ai comuni dei fondi per le attività di loro competenza è contenuta nei piani triennali e nel programma annuale di interventi previsti dalla legge e che devono essere approvati dalla Giunta regionale, sentita la Consulta per l'emigrazione. Il programma annuale prevede anche il coordinamento degli interventi regionali con quelli di competenza degli enti locali.

Att.ne: al momento di andare in stampa né il piano triennale 2000-2002 né il programma annuale 2000 erano stati ancora approvati poiché la regione è in procinto di varare una nuova legge dell'EMIGRAZIONE. Pubblichiamo quindi il Piano triennale 1997-1999 che è ancora in vigore, dal quale comunque si possono evincere requisiti e modalità di richiesta delle agevolazioni e delle provvidenze previste dalle legge.

Per informazioni:

Regione Puglia
Presidenza Giunta Regionale –
Ufficio Politiche delle Migrazioni
Via Lembo, 38/B
70124 Bari
Tel. 080/5402840-33-34-35-36



Sommario



Legge Regionale n. 65 del 23 ottobre 1979 Interventi a favore degli emigrati e delle loro famiglie

Articolo 1

La Regione Puglia, in attuazione degli obiettivi enunciati negli art. 2, 9 e 16 dello Statuto e al fine di concorrere alla realizzazione di un ordinato sviluppo economico e di progresso sociale, dispone interventi e promuove iniziative atte ad eliminare le cause dell'emigrazione dovute a necessità economiche e sociali ed a tutelare i lavoratori emigrati all'estero o in altre regioni d'Italia e le loro famiglie.

Articolo 2

Gli interventi di competenza regionale ed il finanziamento regionale degli interventi di competenza degli Enti locali sono realizzati con il metodo della programmazione, secondo le disposizioni della presente legge.

Gli interventi regionali sono diretti:

- 1) a promuovere studi, indagini e ricerche sui movimenti migratori che interessano la Regione;
- 2) a favorire le attività agricole, artigianali, turistiche e commerciali, in forma singola e associata, mediante la erogazione di contributi in conto capitale o in conto interesse nelle spese di gestione, per gli emigrati che rientrano stabilmente nella Regione;
- 3) a favorire l'accesso alla proprietà e ad altre forme di godimento dell'abitazione degli emigrati che rientrano nella Regione;
- 4) a realizzare nei luoghi di più intensa emigrazione della Regione Puglia mostre dei prodotti tipici regionali e a favorirne la commercializzazione;
- 5) a promuovere iniziative a carattere culturale nei luoghi specificati al punto 4) avvalendosi anche delle associazioni fra emigrati;
- 6) a svolgere opera di informazione tra gli emigrati sugli aspetti della vita regionale in collaborazione delle loro associazioni;
- 7) a sostenere l'attività delle associazioni che operano per la promozione morale e sociale e culturale degli emigrati e delle loro famiglie;
- 8) a realizzare tutte le forme di assistenza sociale e scolastica connesse prevalentemente al rientro degli emigrati nella Regione e tese a consentire agli orfani ed ai figli degli emigrati la prosecuzione degli studi;
- 9) a orientare la formazione professionale in modo da assicurare ai lavoratori emigranti il pieno inserimento nei luoghi di lavoro prescelti;
- 10) ad assicurare agli emigrati e loro familiari a carico rientrati definitivamente e non altrimenti assistiti l'erogazione dell'assistenza ospedaliera secondo la normativa di cui alla legge regionale 5 gennaio 1975, n. 5 e successive modificazioni.

La Giunta regionale, nell'ambito delle competenze regionali di cui all'art. 109 del DPR 616/ 77, può stipulare convenzioni con Istituzioni bancarie e finanziarie operanti nella Regione per il miglior perseguimento delle finalità di cui alla presente legge.

Le attività promozionali da svolgersi all'estero, in riferimento all'attuazione della presente legge, sono realizzate d'intesa con il Governo centrale ai sensi dell'art. 4 del DPR 616/ 77.

Articolo 3

Gli interventi concernenti l'assistenza sociale, sanitaria e scolastica di competenza comunale sono attuati sulla base di programmi annuali adottati dai Comuni singoli o associati nei limiti della disponibilità finanziaria.

I Comuni singoli o associati provvedono alla realizzazione degli interventi di cui al comma precedente nell'ambito delle attività e dei servizi previsti dal DPR n. 616 del 24- 7- 1977, con particolare riferimento:

- a) all'erogazione di contributi di prima sistemazione e di accogliamento ai lavoratori emigrati che rientrano definitivamente nella Regione e che versino in condizioni economiche disagiate, anche al fine di favorirne l'inserimento nella vita sociale produttiva;
- b) all'erogazione di contributi per l'assistenza medico - generica, specialistica e farmaceutica a favore degli emigrati e loro familiari affetti da malattie e non altrimenti assistiti fino all'inizio dell'attività delle unità sanitarie locali di cui alla legge n. 833/ 1978;
- c) alla concessione di sussidi straordinari alle famiglie dei lavoratori emigrati che risiedono nella Regione o che vi rientrano definitivamente, le quali si trovino in condizioni particolari di bisogno;
- d) alla concessione di assegni di studio per la frequenza delle scuole di ogni ordine e grado agli orfani ed ai figli dei lavoratori pugliesi emigrati ed alla predisposizione di soggiorni estivi ed invernali per i minori figli degli emigrati e gli anziani che non usufruiscano di altri analoghi benefici.

Articolo 4

L'attività di studio, indagine e ricerca di cui al precedente articolo 2 è diretta alla raccolta dei dati e delle informazioni presso gli organi dello Stato, degli Enti Locali, degli enti pubblici e dei privati, alla loro sistemazione e divulgazione, al fine di rilevare i flussi di emigrazione e quelli di rientro nella Regione, la situazione del mercato del lavoro e gli indirizzi dei piani regionali di sviluppo.

La Regione svolge questa attività direttamente, attraverso il competente ufficio della Giunta, o mediante il conferimento di incarichi specifici ad Istituti di ricerca pubblici e privati o associazioni.

Articolo 5

Per favorire l'accesso alla proprietà e ad altre forme di godimento dell'abitazione, possono essere assegnati ai lavoratori emigrati da almeno cinque anni, i quali intendano da singoli o in cooperativa acquisire, costruire, ricostruire o ampliare l'abitazione, contributi «una tantum» a fondo perduto nella misura massima del 15% del costo totale previsto per la realizzazione dell'opera. In caso di costruzione il contributo è versato nella misura del 50% all'atto del rilascio della concessione edilizia e nella restante misura del 50% al momento del completamento dell'opera, previo accertamento della sua rispondenza alle vigenti norme per l'edilizia residenziale e pubblica convenzionale ed agevolata ad eccezione del requisito della residenza.



Articolo 6

Alle Associazioni maggiormente rappresentative che operino a favore degli emigrati pugliesi e delle loro famiglie possono essere erogati contributi per il potenziamento dei compiti istituzionali con particolare riguardo ai fini di formazione, sociale - culturale e per lo svolgimento di studi e convegni.

I contributi sono erogati sulla base di programmi presentati alla Giunta regionale entro il 31 ottobre di ciascun anno.

Entro il 31 gennaio di ciascun anno le Associazioni che abbiano usufruito di contributi nell'anno precedente sono tenute a presentare alla Giunta regionale il consuntivo della attività svolta ed a documentare l'utilizzazione dei fondi loro concessi.

La mancata rendicontazione delle spese sostenute comporta l'automatica esclusione dell'Associazione dalla assegnazione di ulteriore contributo.

Articolo 7

Al fine di assicurare la più ampia partecipazione delle formazioni sociali alla programmazione ed al controllo sugli interventi di cui alla presente legge è istituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, la Consulta regionale per l'emigrazione.

La Consulta regionale è composta:

- a)** dall'Assessore regionale al lavoro che la convoca e la presiede;
- b)** da un rappresentante delle Amministrazioni provinciali della Regione, designati dall'Unione regionale delle province pugliesi;
- c)** da cinque rappresentanti dei Comuni della Regione, designati dalla Sezione regionale dell'ANCI;
- d)** da tre rappresentanti, designati uno da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale;
- e)** da quattro rappresentanti degli Istituti di patronato e di assistenza sociale a carattere nazionale che assistono gli emigrati e le loro famiglie operando in Italia ed all'estero;
- f)** da sette rappresentanti delle Associazioni ed organizzazioni a carattere nazionale maggiormente rappresentative a livello regionale, che operano in Italia ed all'estero a favore degli emigrati e delle loro famiglie;
- g)** da quattro rappresentanti, designati uno ciascuno dalle associazioni regionali degli industriali, dei commercianti, degli artigiani e degli agricoltori;
- h)** da un rappresentante dell'Ufficio regionale del lavoro, designato dal suo Direttore;
- i)** da quattordici emigrati designati unitariamente dalle organizzazioni ed associazioni di cui al precedente punto f);
- l)** da sei emigrati rappresentanti delle associazioni dei pugliesi all'estero maggiormente rappresentative.

Articolo 8

I componenti la Consulta per l'emigrazione sono nominati per la durata della legislatura e possono essere confermati.

La designazione dei vari componenti deve avvenire, ad opera dell'associazione o ente rappresentato trenta giorni prima della scadenza del mandato di ciascun componente; in mancanza, è prorogato nell'Ufficio il componente in carica.

Il Vice Presidente è scelto dal Presidente fra i componenti di cui alle lettere e) e f) dell'articolo precedente.

Le funzioni di Segretario sono svolte da un funzionario regionale, designato dall'Assessore al Lavoro.

La Consulta è convocata di norma almeno quattro volte all'anno. Ogni qualvolta lo ritenga utile, il Presidente può invitare a partecipare ai lavori della Consulta, senza diritto di voto, rappresentanti di amministrazioni, enti o associazioni interessati al fenomeno dell'emigrazione.

Le riunioni della Consulta sono valide se ad esse partecipa la maggioranza dei componenti in carica.

Le deliberazioni della Consulta sono adottate a maggioranza semplice dei presenti e votanti.

Ai componenti la Consulta è corrisposto, ad eccezione del Presidente un gettone di presenza per ogni seduta nella misura stabilita dalla legge regionale.

Articolo 9

La Consulta regionale per l'emigrazione svolge i seguenti compiti:

- a)** esprime pareri sui piani di programmazione regionale e formula proposte in materia di piena occupazione, nella prospettiva del superamento degli squilibri socio - economici della Regione, del Mezzogiorno, dell'intero territorio nazionale;

- b)** esprime parere sulla proposta di programma di cui al successivo art. 10;

- c)** indica l'opportunità di proporre al Parlamento, ai sensi dell'art. 121 della Costituzione, provvedimenti ed iniziative tendenti a tutelare i diritti degli emigrati e delle loro famiglie e di suggerire l'adozione di provvedimenti e di iniziative a tutela degli emigrati e delle loro famiglie di competenza regionale o degli enti locali;

- d)** esprime parere sui criteri necessari per l'erogazione dei contributi e sovvenzioni di competenza regionale e verifica la loro osservanza da parte degli organi regionali competenti;

- e)** esprime parere sui criteri di organizzazione e di gestione dei servizi sociali, sanitari e scolastici di competenza comunale;

- f)** propone alla Giunta regionale l'effettuazione di studi, indagini e ricerche di cui al numero 1) del precedente articolo 2 e ne esamina le risultanze;

- g)** esprime parere sui programmi comunali di cui al precedente articolo 3;

- h)** esprime parere su ogni altro argomento sottoposto al suo esame da parte degli organi regionali, degli enti locali e delle associazioni degli emigrati.

Articolo 10

La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, sentita la Consulta per la emigrazione ai sensi del precedente articolo, sottopone all'approvazione del Consiglio regionale il programma annuale di interventi previsti dal precedente articolo 2. Il programma contiene anche l'indicazione dei criteri per l'erogazione dei contributi di competenza regionale e per l'erogazione ai Comuni dei fondi per le attività di loro competenza.

Il programma prevede il coordinamento degli interventi regionali con quelli di competenza degli enti locali. Con successivo provvedimento legislativo si provvederà a delegare le funzioni amministrative regionali agli enti locali nell'osservanza di principi dello Statuto in materia di delega.

Articolo 11

La Consulta elegge nel suo seno un Comitato composto di otto membri. Il Presidente della Consulta assume la presidenza del



Comitato. Le funzioni vicarie sono svolte dal membro anziano del Comitato.

Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario della Consulta. Il Comitato:

- collabora con l'Assessorato al Lavoro per istruire, predisporre documentazioni e per proporre argomenti da sottoporre all'esame della Consulta;
- cura le attività ed assolve le funzioni delegate dalla Consulta;
- può essere sentito dall'Assessore al Lavoro su ogni particolare aspetto di attuazione e gestione della presente legge.

Articolo 12

Fino all'entrata in vigore della legge regionale sulla organizzazione degli Uffici, la trattazione degli affari di cui alla presente legge è attribuita all'Ufficio Emigrazione di cui alla legge regionale 12-11-1974, n. 37.

Articolo 13

Per l'attuazione della presente legge la Regione si avvale:

- a) degli stanziamenti regionali annui di cui all'articolo successivo;
- b) dei contributi e rimborsi del Fondo speciale europeo;
- c) degli eventuali contributi speciali dello Stato.

Le entrate previste alle lettere b) e c) del precedente comma saranno introitate per l'anno finanziario 1980 e per ciascuno degli anni successivi in appositi capitoli da istituire nello stato di previsione della entrata di ciascun bilancio, rispettivamente denominati «Assegnazioni derivanti da contributi e rimborsi del Fondo sociale europeo per interventi a favore degli emigrati e degli immigrati e delle loro famiglie» e «Assegnazione statale a titolo di contributo per interventi a favore degli emigrati e degli immigrati e delle loro famiglie».

Negli stati di previsione della spesa dei corrispondenti bilanci saranno correlativamente iscritti appositi capitoli rispettivamente denominati «Contributi e rimborsi del Fondo sociale europeo per interventi a favore degli emigrati e degli immigrati e delle loro famiglie» e «Contributi dello Stato per interventi a favore degli emigrati e degli immigrati e delle loro famiglie».

La Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, le occorrenti variazioni al bilancio.

Articolo 14

Per gli interventi di competenza regionale di cui alla presente legge è autorizzata, a decorrere dall'esercizio finanziario 1980, la spesa annua di lire 3.500.000.000.

Con la legge di bilancio degli esercizi dal 1980 e seguenti si provvederà a istituire apposito capitolo relativo agli interventi di competenza comunale di cui ai precedenti articoli 2 - numero 8 e 3 ed a dotarlo di uno stanziamento pari a L. 2 miliardi.

Per il funzionamento della Consulta regionale per l'emigrazione è disposta la spesa annua di lire 15.000.000 (quindici milioni).

Gli oneri previsti nel presente articolo trovano copertura nel bilancio pluriennale approvato con delibera del Consiglio regionale n. 483 del 27-4-1979.

Articolo 15

Norma transitoria

La Regione provvede alla definizione dei procedimenti amministrativi relativi ai contributi previsti dagli articoli 4, 5, 6 e 7 della legge regionale 12-11-74, n. 37 per tutte le domande presentate entro il 31 dicembre 1979 sulla base della predetta legge.

Articolo 16

La legge regionale 12-11-74, n. 37 è abrogata dall'entrata in vigore della presente legge salvo quanto disposto dal precedente art. 15.

Articolo 17

Ai fini della costituzione della Consulta regionale per l'emigrazione nella composizione prevista dalla presente legge il Presidente della Giunta regionale richiede, entro il 30 settembre 1979, le designazioni spettanti ai soggetti indicati nell'art. 7, i quali provvedono a far pervenire le proprie designazioni il 31 ottobre 1979.

Qualora alla data indicata nel comma precedente siano pervenute designazioni pari ad almeno la metà più uno dei componenti la Consulta, il Presidente procede alla nomina della stessa, che risulta regolarmente costituita a tutti gli effetti previsti dalla presente legge e provvede ad integrare la Consulta stessa con successivi decreti fino alla sua completa composizione.

Si procede in modo analogo a quanto disposto dal comma precedente qualora il conseguimento di un numero di designazioni pari ad almeno la metà più uno dei componenti avvenga successivamente al 31 ottobre 1979.

Fino alla costituzione della Consulta per l'emigrazione nelle forme previste dalla presente legge è prorogata la Consulta in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge ed essa può legittimamente operare anche qualora i suoi componenti si riducano ad un numero non inferiore alla metà più uno dei componenti previsti dalla legge regionale 12-11-74, n. 37.

Articolo 18

I Comuni sono tenuti ad adottare i programmi previsti dall'art. 3 della presente legge a far tempo dagli interventi previsti per l'anno 1980.

Per gli interventi di competenza comunale, per l'anno 1979, i Comuni sono comunque tenuti ad osservare il disposto di cui al secondo comma dello stesso precedente articolo 3.

Articolo 19

Per fruire dei contributi previsti dalla presente legge il richiedente dovrà presentare domanda alla Regione o al Comune secondo le rispettive competenze, corredata della documentazione che sarà stabilita dall'Assessorato su parere della Consulta regionale. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 23 ottobre 1979.



Legge Regionale n. 25 dell'11 maggio 1990 **Modifica del primo comma dell'art. 10 della LR 23/ 10/ 79, n. 65, concernente** **“Interventi a favore degli emigrati e delle loro famiglie”**

Articolo 1

1. Il primo comma dell'art. 10 della L. R. 23/ 10/ 1979, n. 65 viene soppresso e sostituito dal seguente:

«1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, sentita la Consulta per l'Emigrazione:

a) sottopone all'approvazione del Consiglio regionale il programma triennale di interventi;

b) adotta annualmente apposito provvedimento per l'attuazione del programma e presenta alla Commissione consiliare competente, alla fine di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione del programma».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 11 maggio 1990

Note

Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dall'ufficio Legislativo della Giunta Regionale in esecuzione delle deliberazioni della G.R. n. 2089/87 nonché del D.P.R. n. 504 del 19.5.1987 e successive modificazioni al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Le note non costituiscono testo ufficiale della legge regionale.

Nota

Si riporta il testo coordinato dell'art. 10 della L.R. 23 ottobre 1979, n.65 «Interventi a favore degli emigrati e delle loro famiglie» così come modificato dall'articolo unico della L.R.

Articolo 10

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, sentita la Consulta per l'Emigrazione:

a) sottopone all'approvazione del Consiglio regionale il programma triennale di interventi;

b) adotta annualmente apposito provvedimento per l'attuazione del programma e presenta alla Commissione consiliare competente, alla fine di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione del programma.

2. Il programma contiene anche l'indicazione dei criteri per l'erogazione dei contributi di competenza regionale e per l'erogazione ai Comuni dei fondi per le attività di loro competenza.

3. Il programma prevede il coordinamento degli interventi regionali con quelli di competenza degli enti locali. Con successivo provvedimento legislativo si provvederà a delegare le funzioni amministrative regionali agli enti locali nell'osservanza dei principi dello Statuto in materia di delega.



Legge Regionale 5 luglio 1984, n. 33

Modifica agli artt. 6 (1° comma) e 7 (2° comma, lettere f ed i) della L.R. 23 ottobre 1979, n. 65 “Interventi a favore degli emigrati e delle loro famiglie [B.U. 9 luglio 1984, n.74 suppl.].

1. Il primo comma dell'art. 6 della L.R. 23 ottobre 1979 n. 65 è soppresso e sostituito dal seguente:

“Alle Associazioni di cui alla lettera f) del successivo art. 7 possono essere erogati contributi per il potenziamento dei compiti istituzionali con particolare riguardo ai fini di formazione sociale culturale e per lo svolgimento studi e convegni”.

2. Le lettere f) ed i) del secondo comma dell'art. 7 della L.R. 23 ottobre 1979, n. 65 sono soppresse e sostituite dalle seguenti:

f) da nove rappresentanti delle Associazioni aventi sede principale nella Regione e di quelle nazionali presenti in Puglia, operanti con carattere di continuità da almeno 5 anni in Italia e all'estero a favore degli emigranti pugliesi e delle loro famiglie”.

i) Da diciotto emigrati designati unitariamente dalle Organizzazioni ed Associazioni di cui al precedente punto f), fra cui due rappresentanti di immigrati stranieri nella Regione da almeno 3 anni”.



Programma Triennale 1997-1999

Deliberazione del consiglio regionale 22 dicembre 1997, n.251

“Programma regionale di interventi in favore degli emigrati e delle loro famiglie. Artt. 2, 10, 13 della l.r. 65/79; art. 1 della l.r. 25/90. Triennio 1997-99- Impegno di spesa - E.F. 1997 - Cap. 0841010 - Artt.2,8 e 3 e Cap. 0941015. (Delibera di Giunta n. 8296 dell’ 11-11-1997).”

A relazione del Signor Presidente, il quale informa che primo argomento in discussione è la delibera di Giunta n. 8296 dell’11-11-97 “Programma regionale d’interventi in favore degli emigrati e delle loro famiglie. Artt. 2, 10 e 13 della legge regionale n. 65/79; art. 1 della legge regionale n. 25/90 - Triennio 1997 - 1999 - Impegno di spesa - Esercizio finanziario 1997 - Cap. 0941010 - artt. 2.8 e 3 e Cap. 0941015”.

Dà la parola al relatore, cons. Aloisi, Presidente della VI Commissione Consiliare permanente.

Il 1° comma dell’art. 10 della legge regionale 65/79 è sostituito dall’art.1 della legge regionale 25/90 che prevede alla lettera a), l’approvazione da parte del Consiglio regionale di un programma triennale di interventi mentre, alla lettera b), prevede l’adozione annuale di un provvedimento di Giunta regionale per l’attuazione del programma triennale.

Con la delibera n. 8296 dell’11-11-1997, la Giunta regionale ha sottoposto alla competente approvazione del Consiglio il programma regionale 1997-99, per il quale è stato acquisito il prescritto parere della Consulta regionale dell’emigrazione nelle sedute del 17 e 18 marzo 1997 e nella riunione di Comitato regionale dell’emigrazione del 28 luglio 1997.

Il Consiglio regionale, con la legge di variazione al bilancio n. 27/96, proprio per consentire un ridecollo immediato delle iniziative e un recupero sull’efficacia degli interventi in mate-

ria di programmazione emigratoria, ha ritenuto di dover confermare per l’anno 1996 i criteri e le modalità di erogazione dei contributi della stessa legge già in vigore per il 1993, tanto per colmare la vacatio amministrativa venutasi a determinare con l’approvazione di una programmazione triennale 1993-95 solo per la parte che ineriva la tranche relativa al 1993, come si evince dalla deliberazione di Giunta n. 5624/93.

La Consulta regionale dell’emigrazione, nelle sedute di settembre 1996 e marzo 1997, dopo un’attenta e approfondita disamina delle nuove problematiche dell’emigrazione, ha preso atto del sensibile mutamento di esigenze e aspettative degli emigrati pugliesi, che hanno più volte manifestato nuove esigenze di impostazione da dare agli interventi, quali incentivazione della promozione culturale, formazione e informazione, con particolare rilievo all’avvio, ritenuto ormai improrogabile, di una specifica indagine statistica sui flussi migratori da e per la Puglia intesa a conoscere in maniera più approfondita le nuove realtà in cui si dibattono i pugliesi all’estero.

Negli ultimi anni, anche se non esattamente quantificabili, per note vicende politico-economiche di alcuni Paesi dell’America Latina, si sta riscontrando, oltre a massicci rientri, anche una forte richiesta di interventi a carattere socio-economico, assistenziale e culturale proprio in quei Paesi.

Gli emigrati, attraverso l’incanalamento delle rimesse in Puglia, danno un concreto contributo all’economia regionale. Analizzando, ad esempio, le somme liquidate per la realizzazione degli interventi di cui all’art. 5 della l.r. n. 65/79 nel periodo che va dal 1987 al 1990, emerge che è stato utilizzato uno stanziamento complessivo di L. 7.470.611.000 che costituisce il 15% di L.49.804.073.000 (considera-

to che il massimale su cui si calcolava tale 15% era di L. 80.000.000), somma presuntiva che gli emigrati hanno investito in Puglia per costruzione o acquisto alloggio. Tale somma (L. 50 miliardi circa di rimesse degli emigrati) ha determinato un convogliamento di risorse finanziarie nell’indotto di L. 150.000.000.000 (centocinquanta miliardi), considerato come moltiplicare “3” in termini di investimento e di occupazione.

Le percentuali dello stanziamento complessivo oggettivamente nell’allegato “R” relative al corrente esercizio finanziario sono pertanto insufficienti a soddisfare la domanda in atto e ad attenuare i problemi e le aspettative che emergono in materia concreta dai programmi comunali, dalla domanda inerente la richiesta di contributo per favorire l’accesso alla proprietà e altre forme di godimento dell’abitazione degli emigrati (art.6), delle richieste di Associazioni di emigrati operanti e dalle lettere degli stessi emigrati acquisite agli atti d’ufficio.

Gli interventi che si intendono, pertanto, realizzare nel triennio 1997-99 vengono illustrati in n. 11 schede unitamente a n. 8 allegati e n. 1 modello, che riportano i criteri e le modalità di erogazione dei contributi.

Considerato quanto sopra, si evidenzia la situazione determinatasi nel corrente esercizio finanziario che è estremamente problematica, poiché, a fronte di un esiguo stanziamento di L. 2.000.000.000 sul Cap. 0941010 e di L. 300.000.000 (relativo agli interventi di competenza comunale art. 3 l.r. 65/79) sul cap. 0941015, per un totale di L. 2.300.000.000, vi è una domanda da soddisfare (artt. 2.2, 3, 5) che richiede una somma complessiva di L. 6.500.000.000, senza valutare gli interventi collegati all’art. 6 e all’art. 2 della l.r. 65/79, punti 1-5-6.

Sarebbe, per tanto, necessario considerare nella dotazione dei capitoli di



Sommario



bilancio relativi agli esercizi finanziari 1998/99 uno stanziamento più congruo per poter soddisfare le domande in giacenza e non penalizzare ulteriormente l'efficacia degli interventi.

Al termine, il relatore comunica che la VI Commissione consiliare permanente ha espresso parere favorevole sul provvedimento di che trattasi.

Il Consiglio Regionale delibera

- di prendere atto di tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;

- di ritenere rispondente alle finalità di cui alle ll.rr. nn. 65/79 e 25/90 il programma regionale, illustrato in n. 11 schede distinte, accompagnate da n. 8 allegati e da n. 1 modello, è stato acquisito il parere favorevole della Consulta regionale dell'emigrazione nelle sedute del 17 e 18 marzo 1997 e del Comitato regionale dell'emigrazione nella seduta del 28 luglio;

- di approvare, così come approva, il programma triennale così come oggettivato nelle schede (11), negli allegati (8) e nel modello (1), parti integranti del presente provvedimento;

- di approvare la ripartizione dello stanziamento di cui al Cap. 0941010 del bilancio relativo all'esercizio finanziario 1997, così come evidenziato nell'allegato "R" parte integrante del presente atto;

- di dare atto che la somma di L.2.000.000.000 per la realizzazione degli interventi riferiti all'anno 1997 risulta impegnata sul Cap 0941010 del bilancio relativo all'esercizio finanziario 1997;

- di dare atto che la somma di L.300.000.000 prevista per la realizzazione degli interventi di competenza comunale (art. 2-8 e 3 l.r. 65/79) riferiti all'anno 1997 risulta impegnata sul Cap. 0941015 del bilancio relativo all'esercizio finanziario 1997;

- di dare atto che si provvederà con successivi e separati atti, per gli anni 1998 e 1999, subordinatamente alla promulgazione di apposita legge regionale di bilancio:

1. all'adozione annuale di apposito provvedimento nel programma e all'impegno e imputazione di spesa sull'apposito capitolo riferito a ciascun

esercizio finanziario- lett. b) dell'art. 1 della l.r. 25/90;

2. all'impegno e imputazione di spesa sull'apposito capitolo di bilancio riferito a ciascun esercizio finanziario - 2° comma art. 14 l.r. n. 65/79 - per gli interventi di competenza comunale (art. 2 - 8, art. 3- l.r. 65/79);

- di autorizzare la Giunta regionale ad apportare le necessarie e opportune variazioni alla ripartizione interna degli stanziamenti disponibili in relazioni alla dinamica della domanda pervenuta e sentito il parere del Comitato regionale dell'emigrazione di cui all'art. 11 della l.r. 65/79;

- di dare atto che il presente provvedimento è soggetto ai sensi della legge n. 127/97.



ALLEGATO A

Articolo 2.2

Contributo per attività produttive

Al fine di favorire gli emigrati che rientrano stabilmente nella regione nell'inserimento di attività lavorative agricole, artigianali, turistiche e commerciali sono concessi i contributi di seguito specificati.

Il richiedente all'atto della domanda deve possedere i seguenti requisiti:

a) periodo di permanenza fuori regione non inferiore a 3 anni;

b) rientro in regione avvenuto da non più di 5 anni dalla data di inoltro della richiesta di contributo.

- L'attività può essere avviata anche dal coniuge dell'emigrato ovvero da uno dei figli.

- non saranno ammesse a contributo le spese sostenute oltre i 5 anni precedenti la domanda.

La domanda di contributo va presentata alla regione Puglia - Presidenza della Giunta Regionale - Ufficio Politiche dell'Emigrazione. Le domande eventualmente inoltrate prima della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale delle Regione Puglia del presente programma triennale 1997-1999, saranno acquisite con riserva di richiesta degli elementi documentali previsti dal programma in vigore.

Documentazione Generale (Comune a più interventi)

1) Certificato consolare ovvero idoneo documento atto a dimostrare la permanenza all'estero o fuori regione

2) Certificato contestuale (nasc. - res. - st. fam. - ecc.)

3) Copia del codice fiscale

4) Autocertificazione ai sensi di legge in cui si dichiara di non aver inoltrato altra richiesta di contributo in materia ai sensi di altre leggi statali e/o regionali nonché l'impegno a conservare l'at-

trezzatura, oggetto del contributo, per almeno un triennio dalla data di erogazione del contributo

5) Fatture attestanti la spesa per cui si chiede il contributo e/o atto di vendita da cui risulti la spesa per l'acquisto di eventuali attrezzature usate

6) Certificati rilasciato da tecnico abilitato attestante che le fatture e/o atto di vendita (indicate nello stesso certificato) relativi alla richiesta di contributo sono finalizzate allo svolgimento dell'attività e che la spesa indicata è congrua

7) Autocertificazione ai sensi di legge sottoscritta dal proprietario e dal conduttore del locale attestante la durata della locazione, l'importo del canone e gli estremi della registrazione del contratto per i primi 2 anni di attività, ricorrendone l'obbligatorietà ai sensi di legge ovvero contratto di locazione registrato

8) Ricevute di pagamento del canone di locazione.

Attività Agricola

Contributo forfettario per spese di gestione: entità L. 6.000.000 per due anni di attività

Inoltre

- autocertificazione ai sensi di legge in cui si dichiara: a) di essere in fase neo imprenditoriale e di dedicarsi a tempo pieno ad una specifica attività del settore agricolo, b) di impegnarsi a condurre l'attività per almeno un biennio dalla data di erogazione del contributo, c) di condurre i terreni ubicati in dati catastali in qualità di proprietario/fittavolo/mezzadro/colono/partecipante;

• certificato di iscrizione al registro delle imprese della camera di commercio;

• attestato di versamento contributi previdenziali agli enti di competenza ovvero autocertificazione;

• certificato di qualifica rilasciato dagli organi di competenza;

Contributo per spese di attrezzature: fino al 40% su max spesa L.50.000.000 in oltre:

• certificato di iscrizione al registro delle imprese della camera di commercio;

• attestati di versamento contributi previdenziali agli enti di competenza ovvero autocertificazione;

• certificati di qualifica rilasciato dagli organi di competenza;

Attività artigianale

Contributo forfettario per spese di gestione: entità L. 6.000.000 per 2 anni di attività

Inoltre

• certificato di iscrizione alla camera di commercio - albo artigiani - da cui risulti di aver svolto per non meno di 2 anni l'attività;

Contributi per spese di affitto locali attinenti l'attività: fino all'80% sulla spesa per 24 mesi - max contr. L.8.000.000

Inoltre

• certificato di iscrizione alla camera di commercio - albo artigiani - da cui risulti di aver svolto per non meno di 2 anni l'attività;

Contributi per spese di attrezzature - adeguamento locali: fino al 50% su max spesa L. 50.000.000

Inoltre

• certificato di iscrizione alla camera di commercio - albo artigiani

Attività turistiche

Contributo forfettario per spese di gestione: entità L. 6.000.000 per 2 anni di attività



Inoltre

- licenza di esercizio rilasciata dalla competente autorità da cui risulti la conduzione da parte del richiedente, per non meno di 2 anni dell'attività
- certificato attestante che l'ubicazione dell'esercizio ricade in località turistica ovvero autocertificazione

Contributo per spese di affitto locali attinenti l'attività: fino all'80% sulla spesa per 24 mesi - max contr. L.8.000.000

Inoltre

- certificato attestante che l'ubicazione dell'esercizio ricade in località turistica ovvero autocertificazione
- licenza di esercizio rilasciata alla competente autorità da cui risulti la conduzione, da parte del richiedente, per non meno di 2 anni dell'attività

Contributo per spese di attrezzature - adeguamento locali: fino al 40% su max spesa L. 100.000.000

Inoltre

- licenza di esercizio rilasciata dalla competente autorità;
- certificato attestante che l'ubicazione dell'esercizio ricade in località turistica ovvero autocertificazione.

Attività commerciali

Contributo forfettario per spese di gestione: entità L. 6.000.000 per 2 anni di attività

Inoltre

- Licenza di esercizio rilasciata dalla competente autorità da cui risulti la conduzione, da parte del richiedente, per non meno di 2 anni dell'attività

Contributo per spese di affitto locali attinenti l'attività: fino al 40% sulla spesa per 24 mesi - max contr. L.6.000.000

Inoltre

- Licenza di esercizio rilasciata dalla competente autorità da cui risulti la conduzione, da parte del richiedente, per non meno di 2 anni dell'attività

Contributo per spese di attrezzature - adeguamento locale: fino al 40% su max spesa L. 50.000.000

Inoltre

- Licenza di esercizio rilasciata dalla competente autorità.

N.B. - Nel caso di forme associate tra emigrati i massimali di spesa ammissibile a contributo sono raddoppiati e il contributo sulle spese di gestione viene calcolato per ogni emigrato associato. - Può essere richiesta documentazione aggiuntiva secondo le esigenze istruttorie.

ALLEGATO B

Articolo 5
Contributo casa

Modalità e criteri di erogazione dei contributi (una tantum) a fondo perduto per acquisto - costruzione - ricostruzione - ampliamento della 1a casa ai lavoratori pugliesi emigrati da almeno 5 anni in possesso dei seguenti requisiti all'atto della domanda:

- eventuale rientro in Puglia
- acquisto
- concessione edilizia (originaria)

tutti di data non superiore ad un anno da quella di inoltro della domanda (farà fede la data della raccomandata ovvero il protocollo di arrivo al comune o all'ufficio emigrazione)

- I contributi saranno concessi nella misura massima del 15% del costo totale della casa su una spesa massima ammissibile di L. 100.000.000.

- La percentuale sarà stabilita, per ogni esercizio finanziario, sulla base del numero di richieste risultate complete e della disponibilità finanziaria.

- La domanda di contributo, va presentata al sindaco del comune in cui è situata la casa.

- Le domande eventualmente inoltrate prima della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente programma triennale 1997 - 1999, saranno acquisite con riserva di richiesta degli elementi documentati previsti dal programma in vigore.

- Le Amministrazioni comunali a pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente programma triennale 1997-1999 e a seguito dell'indirizzo programmatico indicato dalla regione faranno pervenire alla Presidenza della Giunta Regionale - Ufficio Politico delle Migrazioni il modello "B/5" relativamente agli aventi titolo.

L'ufficio sulla base dei dati contenuti in tale modello e nei limiti della disponibilità di ciascun esercizio finanziario provvederà alla liquidazione dei contributi spettanti nella misura percentuale consentita dalla stessa disponibilità finanziaria.

Documento generale

- 1) certificato consolare ovvero idoneo documento atto a dimostrare la permanenza all'estero o fuori regione
- 2) certificato contestuale (nasc. - res. - st. fam. ecc) ovvero autocertificazione
- 3) copia del codice fiscale
- 4) autocertificazione ai sensi di legge recante la seguente dicitura: "né l'interessato né il coniuge sono proprietari nella regione di altra casa e non hanno mai richiesto contributi allo stesso titolo, la casa non è accatastabile nelle categorie A/1 - A/7 - A/8 - A/9".
- 5) dichiarazione dell'ufficio tecnico comunale ovvero di tecnico abilitato sulla corrispondente della casa alle caratteristiche previste dall'edilizia non di lusso.

Inoltre in caso di acquisto

- atto di compravendita ovvero certificato notarile.

In caso di costruzione: (per l'erogazione di acconto del 50% del contributo)

- concessione edilizia originaria ed eventuali varianti
- preventivo di spesa (per l'erogazione a saldo del restante 50% del contributo)
- certificato di abitabilità ovvero certificato del direttore dei lavori attestante la conformità dell'opera realizzata dal progetto approvato
- fattura e/o computo metrico vistato dall'ufficio tecnico comunale per la



congruità della spesa e/o certificato di tecnico abilitato che ne attesti la congruità della stessa.

N.B. - Può essere richiesta documentazione aggiuntiva secondo le esigenze istruttorie.

ALLEGATO C

Articolo 2.3

Contributo integrazione canone locazione alloggio

Obiettivo:

Per favorire l'accesso alle altre forme di godimento dell'abitazione si intende dare un contributo a titolo di integrazione canone di locazione per la durata di due anni agli emigrati che rientrano nella Regione (Art. 2 - 3 L.R. n. 65/79)

Ente che realizza l'intervento

L'intervento sarà realizzato dalla Presidenza della Giunta Regionale - Ufficio Politiche delle Migrazioni e dalle Amministrazioni Comunali.

Destinatari dell'intervento

Emigrati rientrati definitivamente in Puglia dopo almeno tre anni di permanenza ininterrotta fuori regione per motivi di lavoro dipendente o autonomo, il cui reddito annuo complessivo riferito alla somma dei redditi imputati al conduttore e alle altre persone componenti il nucleo familiare non sia superiore a 20 milioni. A decorrere dal 1997 il rientro di Puglia dovrà essere avvenuto entro e non oltre il triennio che precede la domanda.

Strumenti e risorse

La Regione con apposita deliberazione della Giunta Regionale provvederà alla liquidazione tra i vari Comuni del finanziamento destinato all'intervento tenendo conto dell'entità della domanda in atto al 30-9 di ciascun anno.

I contributi saranno erogati nella misura dell'80% del canone di locazione annuale e comunque in misura non superiore a L. 4.000.000 annue, per la durata di 24 mesi.

Modalità e criteri di erogazione dei contributi integrazioni del canone di locazione.

I lavoratori emigrati, che rientrano definitivamente dopo almeno tre anni di permanenza fuori regione, e locatari di un alloggio in un Comune pugliese, possono fare domanda di contributo per la integrazione del canone di locazione. Le istanze per ottenere i contributi di cui innanzi dovranno essere indirizzate e trasmesse, corredate della dovuta documentazione, ai Sindaci dei Comuni di rientro entro tre anni dalla data del rientro definitivo in Puglia.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- 1) certificato consolare ovvero idoneo documento atto a dimostrare la permanenza all'estero o fuori regione
- 2) stato di famiglia di data non anteriore a sei mesi rispetto a quella della domanda;
- 3) dichiarazione sostitutiva dell'Atto di notorietà da cui risulti il reddito annuo complessivo, riferito alla somma dei redditi imputati al conduttore e alle altre persone competenti il nucleo familiare, che non sia superiore a 20 milioni, oppure certificato di disoccupazione;
- 4) autocertificazione ai sensi di legge sottoscritta dal proprietario e dal conduttore del locale attestante la durata della locazione, l'importo del canone e gli estremi della registrazione del contratto per i primi due anni di locazione, ricorrendone l'obbligatorietà ai sensi di legge ovvero contratto di locazione registrato.

Nella medesima dichiarazione, inoltre dovrà essere dichiarato che l'alloggio non riveste caratteristiche di lusso e/o non è accatastato nelle categorie A/1 - A/7 - A/8 - A/9.

5) Autocertificazione ai sensi di legge da cui risulti che il richiedente non ha fruito di altri contributi previsti dalle leggi vigenti che abbiano le stesse finalità e che né l'interessato, né il coniuge sono proprietari in Puglia di un alloggio ovvero che sono proprietari di un alloggio non adeguato alle esigenze familiari

6) Ricevute mensili di avvenuto pagamento del canone di locazione, da acquisire agli atti del Comune a fine

anno e comunque prima della liquidazione del contributo agli aventi diritto.

Entro il 30-9 di ciascun anno i Sindaci faranno pervenire alla Presidenza della Giunta Regionale - Ufficio Politiche delle Migrazioni un quadro riepilogativo delle richieste di contributo secondo il modello C/L.

La Regione Puglia sulla base dei dati contenuti in tale modello e nei limiti della disponibilità finanziaria di ciascun dei predetti anni, adoterà il provvedimento per l'assegnazione e la liquidazione ai Comuni del finanziamento utile alla erogazione del contributo ai destinatari aventi diritto.

N.B. Il contributo dovrà riferirsi all'anno di presentazione della domanda e non può riguardare la locazione riferita ad anni precedenti.

La richiesta per il secondo o frazione di essa va rinnovata all'inizio del nuovo anno solare perdurando le condizioni di ammissibilità del contributo.

ALLEGATO D

Relazione

Il Programma Regionale di interventi triennio 1997/1999 e i relativi piani annuali d'attuazione, prevedono incontri con le collettività di corregionali, residenti nei diversi paesi extraeuropei, propedeutici alla realizzazione della IV Conferenza Regionale dell'Emigrazione che si svolgerà a Bari nel semestre del 1999.

A partire dal 1997 l'ufficio emigrazione intende attuare nei luoghi di più intensa emigrazione pugliese, mostre di prodotti tipici regionali a favorire la commercializzazione avvalendosi anche delle Camere di Commercio.

Le indicazioni emerse durante i lavori delle Consulte Privilegiano il potenziamento e l'attuazione di un programma regionale 1997-1999 teso alla promozione e al sostegno culturale e informativo, interpretando così i "bisogni" più volte espressi dalle nostre collettività all'estero e in particolare di quelle residenti nei Paesi extraeuropei.

Il programma triennale, infatti, punta a dare maggiore impulso ad interventi



di interscambio e accogliimento al fine di mirare non solo alla giusta valorizzazione della cultura di origine ma di dare, in particolare, agli emigrati della 2a e 3a generazione una panoramica, la più completa possibile, della evoluzione storica, economica, sociale e culturale della Terra dei propri "padri".

L'iniziativa dello "sportello aperto al pubblico" tutti i giorni ormai dal 1995 ha attenuato, almeno in parte, le oggettive difficoltà rappresentate dalle distanze e dalla impossibilità di interloquire agevolmente con l'amministrazione regionale. Tale servizio continuerà ad essere operativo per consentire una corretta diffusione di notizie, anche in tempo reale.

Attraverso interventi culturali e con l'apporto dello sportello aperto al pubblico, si intende concretamente consolidare i rapporti con i numerosi pugliesi all'estero i quali chiedono legittimamente non solo la presenza della Regione Puglia a livello istituzionale ma di rinsaldare, soprattutto, i rapporti con la terra e la cultura d'origine, al fine di confrontare le proprie radici culturali con quelle del Paese ospitante e accelerare il processo di integrazione sociale. Il Programma Regionale triennio 1997-1999 di iniziative promozionali-culturali prevede la realizzazione di manifestazioni in Virginia, Argentina, Brasile, Venezuela, Canada, Uruguay e Cile. E' in programma, altresì, la realizzazione della IV Conferenza Regionale dell'Emigrazione.

Trattandosi di un Programma di massima, le iniziative verranno meglio definite nel corso di contatti che intercorrano con le collettività, affinché tali manifestazioni realizzino, il più possibile, gli obiettivi di crescita, di riscoperta culturale, sociale e commerciale che li animano, nonché le aspettative degli interessati.

I punti di riferimento attraverso i quali si svolgerà l'attività promozionale-culturale all'estero sono le Ambasciate, i Consolati, gli Istituti italiani di cultura, le Associazioni di emigrati all'estero, i Comites. I.I.C.E. e i rappresentanti del C.G.I.E.

Conformemente a quanto richiamato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, le manifestazioni saranno

riformate a quanto previsto dal D.P.R. del 31-3-1994.

ALLEGATO E

Articolo 2.6 Contributi ai consultori residenti all'estero

Gli interventi regionali sono diretti a svolgere opera di informazione tra gli emigrati sugli aspetti della vita regionale.

Obiettivo:

Sostenere l'attività del consultore all'estero che svolge opera di informazione tra gli emigrati sugli aspetti della vita regionale al fine di consolidare i rapporti con la terra d'origine.

Ente che deve realizzare l'intervento:
L'intervento sarà realizzato dalla Segreteria dalla Consulta per l'emigrazione.

Destinatari del contributo:

Consultori di cui all'art. 7 lettere i) e l) della L.R. n. 65/79 e art. 2 della L.R. n. 33/84 raggruppati per paesi d'emigrazione ove ce ne sia più di uno.

Strumenti e risorse

La realizzazione di tale intervento avviene sulla base di programma di attività che i consultori annualmente predisporranno ed invieranno alla segreteria della consulta per l'emigrazione entro la data del 31-1 per l'anno 1997 ed entro la data del 31-5 rispettivamente per gli anni 1998 e 1999, e sulla base della rendicontazione sulla spesa sostenuta l'anno precedente.

Modalità e criteri:

Avranno titolo al contributo i consultori che entro la data del 31-12 per il 1997 ed entro la data del 31-5 rispettivamente per gli anni 1998 e 1999 avranno inoltrato alla segreteria della consulta per l'emigrazione richiesta di contributo supportata da programma di attività da svolgere con la indicazione dell'ambito territoriale dell'attività, modalità di svolgimento, mezzi utili per la sua realizzazione, corredata da preventivo di spesa. Per quei paesi dove

operano più consultori, il suddetto programma deve essere indicato il responsabile atto a quietanzare.

Ad avvenuta approvazione del piano annuale regionale e del conseguente riparto della spesa, la Giunta regionale adotterà apposito atto amministrativo per la liquidazione del 60% del fondo disponibile ai consultori aventi titolo.

I consumatori entro la data del 31 gennaio di ciascun anno dovranno inviare alla segreteria della consulta per l'emigrazione rendicontazione delle spese sostenute l'anno precedente cui si riferisce la 1a tranche del contributo supportata da idonei documenti giustificativi con l'indicazione delle somme italiane equivalenti a quelle estere.

La rendicontazione dovrà riferirsi dettagliatamente e su base documentale alle singole attività svolte e alle iniziative realizzate.

La segreteria della consulta dell'emigrazione, valutata la disponibilità finanziaria e acquisita agli atti tale documentazione, subordinatamente all'esito dell'esame istruttorio, ripartirà fra i consultori aventi titoli il rimanente fondo (40%).

Ai consultori che non invieranno idonei documenti giustificativi di spesa o che renderanno una somma inferiore all'entità del contributo loro erogato con la prima tranche sarà revocato in toto e/o parzialmente la somma erogata.

ALLEGATO F

Articolo 2.7 Sostegno finanziario alle associazioni di emigrati

Gli interventi regionali sono diretti a sostenere le attività delle Associazioni che operano per l'integrazione sociale, morale e culturale degli emigrati pugliesi e delle loro famiglie.

Obiettivo:

Incoraggiare a sostenere le attività di ricerca, di informazione e divulgazione culturale e di integrazione sociale svolte dalle Associazioni che operano con carattere di continuità a favore degli emigrati pugliesi,

Destinatari:

Associazioni aventi sede principale



nella Regione e quelle nazionali presenti in Puglia operanti con carattere di continuità da almeno cinque anni in Italia ed all'estero a favore degli Emigrati pugliesi e delle loro famiglie.

Modalità e criteri di erogazione del contributo

Avranno titolo al contributo le Associazioni che entro la data del 30-5 di ciascun anno avranno trasmesso all'Ufficio regionale competente in materia di migrazione:

- a)** relazione sull'attività svolta nell'ultimo triennio precedente il programma;
- b)** programma sulle iniziative che si intendono svolgere in riferimento all'anno per il quale viene presentata richiesta di contributo approvato dagli organi statuari;
- c)** relazione consuntiva sull'ultimo contributo percepito approvato dagli organi statuari che giustifichi e documenti l'impiego del contributo percepito.

Ad avvenuta approvazione del piano annuale regionale e del conseguente riparto delle spese, la Giunta Regionale adotterà apposito atto amministrativo di riparto dello stanziamento disponibile fra le Associazioni aventi titolo.

ALLEGATO G

Articolo 3

Contributi ai Comuni per gli interventi di loro competenza

Gli interventi regionali sono diretti a realizzare tutte le forme di assistenza sociale e scolastiche connesse prevalentemente al rientro definitivo nella regione.

Obiettivo:

- agevolare il superamento delle difficoltà degli emigrati all'atto del rimpatrio;
- facilitare l'inserimento nell'ordinario scolastico nazionale e la frequenza nelle scuole ai ragazzi rientrati favorendo in particolare il superamento delle difficoltà linguistiche;
- sostenere economicamente gli emigra-

ti che versano in condizioni particolari di disagio;

- agevolare l'inserimento e reinserimento degli emigrati nel contesto socio-economico della Regione Ente che deve realizzare l'intervento:

Comuni singoli ed associati

Destinatari:

Emigrati e loro famiglie
Agli effetti della L.R. 65/79 sono stati considerati emigrati i cittadini già residenti nella Regione che abbiano maturato:

- a)** un periodo di permanenza all'estero per motivi di lavoro dipendente o autonomo non inferiore a tre anni oppure un periodo non inferiore a 180 giorni all'anno per almeno cinque anni consecutivi;
- b)** un periodo di permanenza in altre regioni italiane, sempre per motivi di lavoro autonomo o di dipendente non inferiore a cinque anni consecutivi;
- c)** i figli ed il coniuge superstiti di chi abbia acquistato il titolo di emigrato ai sensi della legge regionale 65/79.

Strumenti e risorse:

La realizzazione degli interventi di cui innanzi avviene sulla base di programmi annuali che i Comuni singoli e/o associati all'uopo predispongono tenendo conto delle priorità stabilite dalle lett. a), b), c) e d) dell'art. 3 - L.R. 65/79.

Modalità e criteri di erogazione dei contributi

Avranno titolo al finanziamento i Comuni che entro la data del 30-5 di ciascun anno avranno trasmesso all'Ufficio Regionale competente in materia di Migrazione richiesta di mantenimento supportato da:

- programma relativo all'anno successivo di cui si riferisce la richiesta;
- relazione consuntiva delle somme occorrenti per soddisfare il complessivo fabbisogno delle istanze pervenute e relativo nell'anno precedente cui si riferisce la richiesta. (vedi mod. C).

Ad avvenuta approvazione del piano annuale regionale e del conseguente riparto delle spese, la Giunta Regionale adotterà apposito atto amministrativo

per la liquidazione del 50% del fondo disponibile ai Comuni aventi titolo.

I Comuni, successivamente all'avvenuta erogazione della I tranche del contributo regionale, invieranno alla Presidenza della Giunta Regionale - Ufficio Politiche delle Migrazioni, entro tre mesi dalla data di emissione del mandato di pagamento da parte del Settore Ragioneria, copia della delibera di liquidazione, autenticata a norma di legge, delle somme spettanti agli emigrati.

L'Ufficio Politiche delle Migrazioni acquista agli atti tale documentazione, subordinatamente all'esito dell'esame istruttorio, ripartirà il rimanente fondo (pari al 50%) soltanto tra i Comuni che avranno rendicontato una spesa superiore all'importo erogato (1a tranche) della Regione.

Il residuo laddove la spesa rendicontata, risulterà inferiore all'importo erogato dalla Regione (1a tranche), sarà detratto dal contributo eventualmente spettante all'Amministrazione comunale per gli Esercizi Finanziari del successivo Triennio.

Qualora tale residuo non fosse utilizzato durante gli Esercizi Finanziari del successivo Triennio, i Comuni sono tenuti inderogabilmente alla restituzione dello stesso entro e non oltre il 31 marzo del quarto anno.



Nuova Legge Regionale ottobre 2000

Interventi a favore dei pugliesi nel mondo

Attenzione: la legge, approvata dalla Giunta, al momento di andare in stampa non era stata ancora approvata dal Consiglio regionale. Si prevedono in ogni caso esigue modifiche

TITOLO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1

Finalità

1. La Regione Puglia riconosce nei pugliesi nel mondo, nelle loro famiglie, nei discendenti e nelle loro comunità una componente essenziale della società regionale e una risorsa da attivare al fine di rafforzare i legami con i Paesi che li ospitano e attribuisce ai rapporti con tale componente un valore fondamentale da sostenere e sviluppare.

2. La Regione definisce la sua azione nei confronti dei Pugliesi nel mondo attraverso programmi di interventi idonei a favorire il consolidamento e lo sviluppo delle reciproche relazioni e, in particolare, a:

- a) mantenere e rafforzare l'identità culturale, anche attraverso la conservazione del patrimonio linguistico e culturale di origine;
- b) favorire l'integrazione e la promozione sociale economica e culturale nelle società di accoglienza;
- c) promuovere la diffusione e lo sviluppo dell'associazionismo dei Pugliesi nel mondo e sostenere le relative attività;
- d) promuovere la valorizzazione dei legami con la terra d'origine, coinvolgendo le istituzioni e la società civile;
- e) favorire il raccordo con tutti i soggetti pubblici e privati che in Puglia conservano e sviluppano i rapporti con le comunità all'estero;
- f) attivare e mantenere vivi e interattivi i canali della informazione e della comunicazione anche attraverso l'utilizzo dei moderati strumenti telematici e multimediali;
- g) promuovere lo studio e la ricerca sul fenomeno dell'emigrazione dalla Puglia;
- h) favorire il reinserimento sociale e produttivo nelle attività agricole, artigianali, turistiche e commerciali in forma singola o associata e l'accesso alla abitazione dei pugliesi emigrati e loro famiglie che rientrano nella Regione.

3) Per il raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo la Regione valorizza in particolare il contributo degli Enti Locali, delle istituzioni scolastiche e universitarie e delle associazioni attive sul territorio nazionale ed all'estero che operano con continuità a favore dei cittadini pugliesi, loro famiglie e discendenti nei paesi ospitanti.

4) In armonia con gli indirizzi politici nazionali, la Regione difende e promuove i diritti dei cittadini pugliesi all'estero presso i componenti organi statali, l'Unione Europea e le organizzazioni internazionali.

Articolo 2

Destinatari degli interventi

1. Sono destinatari degli interventi previsti nella presente legge:

- a) i cittadini di origine pugliese per nascita o residenza, le loro famiglie e i loro discendenti che da almeno cinque anni risiedo-

no stabilmente fuori dal territorio regionale per motivi di lavoro dipendente o autonomo;

- b) i cittadini di origine pugliese, le loro famiglie e i loro discendenti che eleggano la propria residenza in un Comune della Puglia dopo aver maturato, per motivi di lavoro dipendente o autonomo, una permanenza all'estero non inferiore a cinque anni consecutivi e rientrati nella Regione da non più di due anni;

- c) le associazioni dei pugliesi nel mondo di cui al successivo art. 4.

2. La permanenza all'estero deve risultare da certificazione delle autorità consolari, da documenti ufficiali rilasciati dal Comune o da autorità o da enti previdenziali stranieri o italiani ovvero, nei casi consentiti, da dichiarazione sostitutiva di certificazione.

3. Non sono ritenuti destinatari degli interventi previsti nella presente legge i dipendenti di ruolo dello Stato ed i dipendenti di ditte o imprese italiane distaccati o inviati in missione presso uffici, cantieri o fabbriche all'estero.

Articolo 3

Oggetto degli interventi

1. Per le finalità di cui all'art. 1 la Regione attua, promuove e sostiene anche finanziariamente, nel rispetto della legislazione nazionale in materia:

- a) iniziative in regione e fuori regione dirette a favorire lo sviluppo e il consolidamento dei rapporti e degli scambi sociali economici, commerciali e culturali fra i pugliesi nel mondo e le loro comunità e la terra di origine;

- b) iniziative all'estero per promuovere e sviluppare il patrimonio linguistico e culturale italiano e, in particolare, per la conservazione del patrimonio storico, artistico, sociale ambientale ed economico della Puglia;

- c) iniziative all'estero volte a favorire l'integrazione e la promozione socioculturale dei pugliesi nelle società di accoglienza;

- d) interventi di sostegno e tutela dei pugliesi residenti all'estero in particolari condizioni di disagio socioeconomico;

- e) programmi per favorire il gemellaggio fra Enti locali e istituzioni scolastiche della Puglia e dei paesi esteri che tradizionalmente ospitano comunità pugliesi, nonché per incrementare gli scambi giovanili e il soggiorno in Puglia di giovani e anziani componenti delle comunità pugliesi nel mondo;

- f) interventi per il riconoscimento, la tutela e la diffusione dell'associazionismo dei Pugliesi nel mondo e per il sostegno delle relative attività sociali;

- g) interventi per il reinserimento sociale abitativo e produttivo dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie che rientrano nella Regione;

- h) attività d'informazione e comunicazione sulla realtà economica, sociale, ambientale storica e culturale della Puglia, sulla legislazione regionale e nazionale concernente i cittadini pugliesi nel mondo, anche attraverso l'organizzazione c/o la partecipazione ad eventi culturali e commerciali (mostre, fiere, Workshop, ecc.);

- i) iniziative particolarmente rivolte ai giovani e tendenti a favorire la qualificazione, l'aggiornamento e la specializzazione professionale, con interventi finanziari (borse di studio) e/o formativi (stage, partecipazione a master ecc.);



m) studi di ricerche sulla storia della emigrazione pugliese, in particolare per far conoscere il fenomeno migratorio alle giovani generazioni.

2. In attuazione dei principi di cui al D.P.R. n. 616/97 e D.lgs. N. 112/98, gli interventi di carattere assistenziale in favore degli emigrati pugliesi che rientrano definitivamente sono trasferiti alla competenza dei Comuni ove gli stessi abbiano fissato la propria residenza.

Articolo 4

Associazioni e Federazioni di Puglia nel mondo

1. Agli effetti della presente legge, la Regione Puglia riconosce le Associazioni dei Pugliesi mondo che ne facciano formale richiesta e che:

- a) abbiano un numero di associati non inferiore a 50, di cui la maggioranza di origine pugliese;
- b) operino sulla base di uno statuto improntato a criteri democratici che preveda la pubblicità delle deliberazioni;
- c) abbiano svolto, nei due anni precedenti la data della richiesta, attività documentata in favore delle collettività pugliesi all'estero.

2. Le Associazioni dei giovani pugliesi all'estero, di cui aderiscono soggetti di età non superiore a 28 anni, non sono sottoposte alla limitazione indicata al comma 1 lett. A) purché il numero degli associati di origine pugliese non sia inferiore a 10.

3. La Regione favorisce altresì l'aggregazione su base federativa e regionale delle Associazioni e dei circoli dei Pugliesi nel mondo operanti in ambito metropolitano o in aree geopolitiche omogenee.

4. La Regione altresì, su loro formale richiesta, le Associazioni, aventi sede in Puglia, che operino con continuità e specificità da almeno due anni in favore degli emigrati pugliesi e delle loro famiglie.

5. Il riconoscimento delle Associazioni e delle Federazioni di Associazioni, di cui ai comma precedenti viene effettuato, con proprio decreto e previa verifica dei requisiti richiesti, dal Presidente della Giunta Regionale.

6. Lo stesso Presidente della Giunta Regionale dispone la revoca del riconoscimento, in caso di eventuale successiva perdita dei requisiti o di atteggiamento incompatibile con le finalità della presente legge.

7. Presso la Presidenza della Giunta Regionale viene istituito l'Albo delle Associazioni e Federazioni di Pugliesi nel Mondo regolarmente riconosciute, la cui tenuta è affidata alla struttura organizzativa di cui al successivo art. 12.

Articolo 5

Interventi specifici diretti a favorire la partecipazione alle consultazioni elettorali regionali

1. La Regione, al di fuori delle procedure di programmazione di cui al Titolo III della presente legge, per le finalità di agevolare l'esercizio del diritto al voto regionale dispone la corresponsione di un'indennità forfettaria a titolo di rimborso di spese in favore dei cittadini pugliesi residenti all'estero.

2. L'indennità di cui al comma 1 è dovuta a seguito della partecipazione alla consultazione elettorale regionale e viene determi-

nata dalla Giunta regionale, nei limiti della disponibilità finanziaria, nell'anno di riferimento della consultazione stessa.

4. I Comuni danno comunicazione che gli aventi diritto dell'indennità prevista dal presente articolo contestualmente all'invio dei certificati e delle cartoline elettorali.

5. I comuni erogano l'indennità previa verifica dell'avvenuta esercizio del diritto di voto.

6. La Giunta regionale provvede al rimborso delle somme corrisposte dai Comuni su presentazione di rendiconto debitamente approvato, corredato delle quietanze per avvenuta riscossione. Il rendiconto deve essere presentato alla Giunta regionale entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quelli in cui si sono svolte le elezioni.

Articolo 6

Premio Puglia

1. La Regione Puglia conferisce annualmente il "Premio Puglia" a cinque cittadini di origine pugliese per nascita o discendenza, stabilmente residenti all'estero, che si siano particolarmente distinti in ogni campo di attività, tenendo alto il nome della Puglia.

2. Il "Premio Puglia", avente valore simbolico, viene assegnato con decreto motivato dal Presidente della Giunta Regionale, sentito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Generale dei Pugliesi del mondo di cui al successivo articolo 8, su assegnazione di associazioni di Pugliesi nel mondo, autorità diplomatiche consolari, istituzioni pubbliche e private o singole personalità del mondo sociale, economico scientifico e culturale, italiane o straniere.

3. Il "Premio Puglia" viene consegnato con una cerimonia svolta sul territorio regionale. Le spese per il viaggio e il soggiorno in Puglia degli insigniti, in occasione della consegna, sono a carico della Regione.

TITOLO II

ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

Articolo 7

Consiglio Generale dei Pugliesi nel mondo

1. E' istituito il Consiglio Generale dei Pugliesi nel mondo, con funzioni di:

- a) proposizione e consulenza in ordine ai programmi e agli interventi regionali attuativi della presente legge;
- b) formulazione di indirizzi del piano annuale degli interventi di cui al successivo art. 10 e per l'aggiornamento annuale del relativo programma finanziario;
- c) proposizione e consulenza in ordine alle problematiche relative alla condizione degli italiani o, in particolare, dei Pugliesi nel mondo e alla relative politiche di settore a livello regionale, nazionale e comunitario.

2. Il Consiglio è presieduto dal Presidente della Giunta Regionale ed è composto da:

- a) n. 23 rappresentanti dei pugliesi nel mondo designati, su base continentale dai Presidenti delle Associazioni e Federazioni riconosciute ed iscritte all'Albo di cui all'art. 4, comma 5 della presente legge, e distinti come segue:
 - n. 8 in rappresentanza dei pugliesi in Europa
 - n. 6 in rappresentanza dei pugliesi in America del Nord
 - n. 6 in rappresentanza dei pugliesi in America del Sud
 - n. 2 in rappresentanza dei pugliesi in Australia
 - n. 1 in rappresentanza dei pugliesi in Africa



- b) n. 5 rappresentanti dei pugliesi nel mondo di età inferiore ai 28 anni designati, su base continentale, dai presidenti delle Associazioni dei giovani pugliesi di cui all'art. 4, comma 2, una rappresentanza di: Europa, America del Nord, America del Sud, Australia ed Africa;
- c) n. 5 cittadini di origine pugliese stabilmente residenti all'estero designati dal Presidente della Giunta regionale;
- d) n. 8 rappresentanti designati unitariamente dalle associazioni e/o organizzazioni, con sede in Puglia, che da almeno due anni operano con continuità e specificità sul territorio regionale in favore dei pugliesi nel mondo e loro;
- e) il Presidente dell'Unione regionale delle Province Pugliesi o suo delegato;
- f) il Presidente della Sezione Regionale ANCI o suo delegato;
- g) il Presidente della Sezione regionale UNCEM o suo delegato;
- h) n. 4 rappresentanti, designati di intesa fra loro, dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- i) n. 4 rappresentanti designati di intesa tra loro dagli istituti di patronato e di assistenza sociale per i lavoratori residenti all'estero e delle loro famiglie, operanti a livello nazionale e regionale;
- l) n. 3 esperti nel campo delle politiche migratorie, dello studio dei processi socio-economici connessi alla mobilità umana, della cultura italiana all'estero e/o della informazione e comunicazione, designati dal Presidente della Giunta Regionale;
- m) i componenti di origine pugliese il Consiglio Generale Italiano all'Estero;
- n) il direttore regionale dell'INPS o suo delegato;
- o) un rappresentante del Ministero degli Esteri.

3. I componenti il Consiglio sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale di norma entro 120 giorni dal suo insediamento e durano in carica per l'intera legislatura.

4. A tal fine il Presidente della Giunta regionale invia ai soggetti interessati espressa richiesta fissando il termine, non inferiore a 30 giorni per l'Italia e 60 giorni per l'estero, entro il quale le designazioni devono pervenire.

5. In caso di mancata designazione entro il termine, ovvero di designazioni sulle quali non è stata raggiunta la prevista intesa, il Presidente della Giunta regionale provvede comunque alla costituzione del Consiglio se non sono stati raggiunti i due terzi delle designazioni.

6. Il Consiglio Generale si riunisce validamente con la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

7. Il Consiglio Generale dei Pugliesi nel Mondo viene convocato dal Presidente della Giunta Regionale e si riunisce di norma almeno una volta l'anno.

8. Le sedute del Consiglio Generale dei Pugliesi nel Mondo si svolgono di regola nel capoluogo della Regione. Per particolari e motivate esigenze il Presidente della Giunta Regionale può di volta in volta stabilire una diversa sede di svolgimento, anche all'estero.

9. Il Presidente della Giunta Regionale nomina con proprio atto il Segretario del Consiglio Generale dei Pugliesi nel Mondo fra i dirigenti regionali o i dipendenti di categoria D.

Articolo 8

Ufficio di Presidenza

1. Il Consiglio Generale dei Pugliesi nel mondo elegge al suo interno l'Ufficio di Presidenza, cui sono affidati i seguenti compiti:

- a) formulare proposte, per la successiva approvazione da parte della Giunta regionale, per il piano annuale degli interventi sulla base delle risorse finanziarie previste dal bilancio regionale;
- b) proporre iniziative di informazione delle collettività degli emigrati sulla situazione sociale, economica e culturale della regione;
- c) formulare proposte per interventi ed azioni per lo sviluppo delle associazioni degli emigrati pugliesi all'estero;
- d) formulare proposte e progetti alla Giunta ed al Consiglio Regionale attinenti l'emigrazione e le materie stesse e connesse.

2. L'Ufficio di Presidenza è convocato e presieduto dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato ed è composto da:

- a) due Vice Presidenti, di cui uno residente all'estero;
- b) sette membri, di cui almeno due tra rappresentanti dei pugliesi residenti all'estero ed almeno uno tra i rappresentanti dei giovani pugliesi di cui all'art. 6, comma 2 lett. b)

Articolo 9

Indennità

1. Ai componenti gli organismi di cui gli artt. 7 e 8 è riconosciuto il trattamento economico di cui alle leggi regionali 17 luglio 1979, n. 41 (Trattamento economico di missione e di trasferimento del personale regionale) e 12 agosto 1981, n. 45 (Norme per il conferimento di consulenze) ed eventuali successive integrazioni e modificazioni, per la partecipazione alle sedute e alle attività degli organismi, nonché per la partecipazione alle sedute e alle attività degli organismi, nonché per la partecipazione ad iniziative e a manifestazioni in Italia o all'Estero in rappresentanza o per delega del Presidente del Consiglio Generale dei Pugliesi nel Mondo.

2. Alla suddetta spesa si fa fronte con i fondi stanziati in bilancio al capitolo 0941030.

TITOLO III

PROGRAMMA E GESTIONE DEGLI INTERVENTI

Articolo 10

Piano annuale degli interventi in favore dei pugliesi all'estero

1. Il piano annuale degli interventi in favore dei pugliesi all'estero disciplina unitariamente l'insieme delle attività di rilievo comprende il programma finanziario ed il disciplinare di attuazione;

2. Il dispositivo di piano contiene:

- a) riferimenti introduttivi di analisi sulla situazione delle comunità pugliesi all'estero;
 - b) la verifica di attività avviate in precedenza da parte di soggetti pugliesi nell'ambito dei programmi di intervento in favore dei pugliesi all'estero;
 - c) la specificazione delle determinazioni programmatiche recate in materia dal Programma Regionale di Sviluppo;
 - d) le indicazioni di priorità geografiche e tematiche per la realizzazione degli interventi;
 - e) le tipologie di intervento;
 - f) le iniziative e i progetti di interesse regionale, con l'indicazione degli obiettivi specifici, dei contenuti degli interventi e degli eventuali altri soggetti istituzionali o associativi coinvolti.
3. Il programma finanziario contiene.



- a) l'individuazione delle risorse da impegnare complessivamente;
- b) le quote da riservare alle iniziative e ai progetti di interesse regionale;
- c) i criteri di ripartizione delle risorse per tipologie di intervento;
- d) le quote minime di compartecipazione finanziaria dei soggetti destinatari dei contributi.

4. Il Disciplinare di attuazione contiene:

- a) le modalità ed i termini di presentazione delle proposte;
- b) i criteri di valutazione preventiva degli interventi, di selezione delle proposte e di verifica dei risultati;
- c) le ipotesi di decadenza
- d) le modalità di rendicontazione e di erogazione dei contributi:

Articolo 11

Procedure di formazione del piano regionale

1. La Giunta regionale, tenuto conto degli indirizzi generali espressi dagli organismi di partecipazione di cui agli artt. 7 e 8 della presente legge, approva il piano annuale degli interventi in favore dei pugliesi all'estero entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento.
2. Per la realizzazione di progetto di interesse regionale il piano annuale può prevedere forme di collaborazione e coinvolgimento operativo di Enti e di altri soggetti pubblici o privati senza finalità di lucro.

Articolo 12

Settore Politiche Migratorie

1. È stato istituito presso la Presidenza della Giunta regionale il Settore Politiche Migratorie, articolato in Ufficio Emigrazione ed Ufficio Immigrazione, cui è affidata la gestione degli interventi previsti dalla presente legge e di quelli di cui alla legge regionale 11 maggio 1990 n. 29 (Interventi a favore dei lavoratori extracomunitari in Puglia).

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 13

Norma Finanziaria

1. Agli oneri di spesa derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte per l'anno 2000 con i fondi stanziati in bilancio sui capitoli 0641010 e 0941030.
2. Il Cap. 0941015 viene soppresso. Il relativo stanziamento viene assegnato per il 2000, al Cap. 091010 che assume la seguente declaratoria "Interventi in favore dei Pugliesi nel mondo"
3. Per gli anni successivi al 2000 si fa fronte con le rispettive leggi di Bilancio.

Articolo 14

Abrogazioni

1. La legge regionale 23 ottobre 1970 n.65 (Interventi in favore degli emigrati e delle loro famiglie), la legge regionale 5 luglio

1984, n. 33 (Modifica agli artt. 6 e 7 della L.R. 23.10.79 n. 65), la legge regionale 11 maggio 1990 n. 25 (modifica del primo comma dell'art. 10 della L.R. 23.10.79 n. 65) e la legge regionale 11 maggio 1990 n. 29 (Interventi a favore dei lavoratori extracomunitari in Puglia), art. 15 e art. 16, sono abrogate, fatte le obbligazioni assunte alla data di entrata in vigore della presente Legge.

Articolo 15

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione della presente legge il Piano annuale di interventi per l'anno 2000, viene approvato dalla Giunta Regionale in deroga a quanto previsto dagli artt. 7, 8 e 11, comma 1, della presente legge.
2. Fino alla istituzione del Consiglio Generale dei Pugliesi del mondo previsto all'art. 7 della presente legge, le funzioni di cui al comma 1 dello stesso articolo sono svolte dalla Consulta Regionale dell'Emigrazione, istituita, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 23 ottobre 1979, n. 65 con Decreti del Presidente della Giunta Regionale n. 109 del 19.3.1996, n.231 del 24.5.1996, n. 58 del 12.2.1997, n. 598 del 27.10.1997 e n. 692 del 16.12.1997.

